

2021, la dichiarazione per le società di capitali 2020 – periodo d'imposta 2019, la dichiarazione per le società di capitali 2021 – periodo d'imposta 2020, la dichiarazione per le società di capitali 2022 – periodo d'imposta 2021, l'elenco delle cartelle/avvisi aggiornato al 26 ottobre 2022 e l'elenco atti relativo alla società debitrice;

- con riguardo alla Camera di Commercio, la visura storica della debitrice aggiornata al 27 ottobre 2022;

- con riferimento all'Inps, la certificazione dei debiti contributivi aggiornata al 28 novembre 2022.

- entro la data dell'udienza, la debitrice non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuto che:

- sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della debitrice è situata in Monza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: *"..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società"* (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un. 6.2.2015 n. 2243);

- sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.

- La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita principalmente attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione e demolizione dei beni immobili.

Per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII, la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che dalla documentazione disponibile in atti risulta un attivo patrimoniale annuo di € 5.536.297,00 già nel solo anno 2021.

- La domanda di parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale non può, tuttavia, essere accolta, difettando nel caso in esame il presupposto dell'insolvenza in capo alla debitrice.

Va premesso che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame (attesa la formale messa in liquidazione volontaria di [REDACTED] S.r.l., deliberata in occasione dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29 novembre 2022 - cfr. docc. 8, 27, 28 e 29 di parte resistente), la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) *“deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impediendo il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”* (cfr. Cass. 5 maggio 2022, n.14183).

Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha soddisfatto tale onere probatorio, dovendosi rilevare, in considerazione di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, che allo stato appaiono sussistere in capo alla resistente risorse sufficienti per il soddisfacimento dei debiti.

Ed invero, come rappresentato e documentato dalla società debitrice e non specificamente contestato da parte ricorrente [REDACTED] S.r.l. ha debiti per € 5.051.287,02, di cui peraltro € 343.801,10

oggetto di contestazione (essendo pendente istanza di “sgravio” nei confronti di Agenzia delle Entrate) ed € 1.256.994,33 destinati ad essere “stralciati” per effetto di verosimili accordi transattivi con i creditori (docc. 16, 19 e 25 di parte resistente).

A fonte di tale esposizione debitoria, la resistente ha dimostrato attraverso i bilanci prodotti e le perizie depositate agli atti, il cui contenuto non è stato contestato da parte ricorrente, di avere un attivo patrimoniale pari ad € 5.168.296,65 e, quindi, superiore ai debiti da pagare.

Sicché, come può desumersi dagli elementi sopra indicati, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati in premessa, [redacted] S.r.l. non appare versare in stato di insolvenza.

Ritiene, pertanto, il Collegio che non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del procedimento, considerato che nel momento in cui è stata promossa l’iniziativa processuale da parte della ricorrente non risultavano depositati, presso il Registro delle Imprese, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 né la società debitrice risultava formalmente in liquidazione.

p.q.m.

- rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [redacted] S.R.L.;
- compensa interamente le spese del procedimento.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 29 dicembre 2022.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti